

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra **Mariagiovanna Basile**, nata a Napoli il 09.07.1971 e residente in Pozzuoli (NA) alla Via Girone n. 4, (C.F.: BSLMGV71L49F839J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Anna Polito (C.F.: PLTNNA58H61F839X) ed Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, fax n. 081/5528256, p.e.c : annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55.

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, per le suddette classi di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti provinciali della Regione Campania

FATTO

La sig.ra Basile è docente di scuola primaria inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase



assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Pozzuoli. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la sig.ra Basile, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando, quali preferenze territoriali, 100 ambiti individuati nelle Regioni Campania, Lazio, Toscana, Molise, Abruzzo e Basilicata.

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a **27**, più **6** per il ricongiungimento con la madre escludendo la valutazione del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria per gli anni 2010/2011 – 2014/2015.

In data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente che, *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Liguria Ambito 0010”*, ambito, peraltro, non individuato dalla ricorrente nelle sue preferenze.

Successivamente, veniva comunicata alla sig.ra Basile la sua assegnazione presso l'istituto comprensivo n. 8 di La Spezia.



In data 10/08/2016 la ricorrente inoltrava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania una richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi degli art. 135 e ss. del CCNL Comparto Scuola, chiedendo una sede di assegnazione più vicina alla propria residenza e rilevando che docenti con punteggi più bassi, appartenenti alla medesima fase di mobilità della sig.ra Basile, avevano beneficiato di assegnazioni più vicine alla residenza della ricorrente.

Tale richiesta di conciliazione rimaneva priva di riscontro.

Pertanto la ricorrente si vedeva costretta a prendere servizio, in data 1/9/2016 presso l'Istituto Comprensivo n. 8 di La Spezia dove tutt'oggi lavora.

Successivamente, in data 20/12/2016, la sig.ra Basile presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. al giudice del Lavoro del Tribunale di La Spezia, chiedendo l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria residenza, nonché del diritto ad ottenere la valutazione, nella graduatoria inerente la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo prestato negli anni scolastici 2010/2011 fino a quello 2014/2015 in scuole paritarie.

Con ordinanza dell'11/01/2017, non reclamata nei termini di legge, il Tribunale di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso *“attribuendo, in favore della ricorrente nella graduatoria per la mobilità relativa all'a.s. 2016/2017, ulteriori quindici punti, ai fini dell'attribuzione della sede di servizio”*; e più precisamente *“previa disapplicazione della Nota Comune”* stesa in calce alla tabella di valutazione dei titoli per il personale educativo allegato al CCNI sulla modalità dei docenti 3 punti per ogni anno di servizio



pre-ruolo prestato in scuole paritarie.

Le domande, invece, relative al diritto – in base al punteggio attribuito – alla assegnazione ad una sede scolastica più vicina alla propria residenza veniva dichiarata *“inammissibile e generica”*.

Il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente presso le scuole paritarie e la conseguente assegnazione della stessa all’ambito territoriale LIGURIA 0010, a seguito della mobilità 2016/2017 e, precisamente, all’Istituto Comprensivo n. 8 di La Spezia, sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere Annullati e/o disapplicati, unitamente alla *“Nota Comune”* inserita nel CCNI di riferimento alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, va rilevato che il provvedimento di assegnazione della sig.ra Basile all’ambito territoriale LIGURIA 0010, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità in relazione alla mancata attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, come peraltro già riconosciuto in sede cautelare, con l’ordinanza dell’11/01/2017 resa da questo Tribunale.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, richiamare il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell’08.04.2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, ed, in base all’art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale*



integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”.

Il citato C.C.N.I. dell’08.04.2016 “*concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017*”, all’art. 3, avente ad oggetto la “*mobilità territoriale a domanda e d’ufficio*” disponeva espressamente che: “*1. A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all’anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall’art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l’assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all’art. 6... ”.*



Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi, a seconda della posizione riconosciuta con la partecipazione al piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015.

Al fine della realizzazione delle 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, stabiliva espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: *“ le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, ed, al successivo comma 8, precisava che: *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la



documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art.6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”* prevedeva che: *“ i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”*.

Sul punto, l'allegato I del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *“Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**”*.

Il punteggio veniva, poi, calcolato seguendo le disposizioni della Tabella di valutazione inserita nell'allegato del C.C.N.I. richiamato, la quale, al punto



1, lett. b), rubricato “Anzianità di servizio”, prevedeva “*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera*”, l’attribuzione di punti 3.

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dall’art. 6 del C.C.N.I. dell’8.4.2016, così come specificato ed articolato dall’Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 (sistema delle precedenze) avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l’ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l’assegnazione dell’ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.I. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., ha erroneamente assegnato alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 27 non riconoscendo alla stessa l’ulteriore punteggio conseguito che le avrebbe, senza alcun dubbio, garantito l’assegnazione della sede definitiva in un ambito territoriale più vicino alla propria residenza.

Nello specifico, l’Amministrazione resistente, in virtù di quanto disposto nelle “Note Comuni” del C.C.N.I. citato, non riconoscendo il servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie che avrebbe garantito agli



stessi l'attribuzione di punti 3 per ogni anno scolastico successivo al 2000, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio da attribuire a ciascun docente.

Difatti, nel caso di specie, la ricorrente è stata assegnata all'ambito LIGURIA 0010 e non a quello relativo alla Provincia di Napoli (nel rispetto delle preferenze indicate dalla stessa nella domanda di mobilità), anche in quanto, la valutazione del servizio prestato nella Scuola primaria "Istituto delle meraviglie" di Napoli paritaria dall'anno scolastico 2010-2011 all'anno scolastico 2014-2015 non le è stato conteggiato per l'assegnazione della sede di insegnamento definitiva.

Tale circostanza è chiaramente illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente, atteso che, se alla stessa fosse stato valutato, **come andava fatto**, il punteggio pre-ruolo svolto dall'anno scolastico 2010-2011 all'anno scolastico 2014-2015, presso la scuola primaria paritaria parificata "Istituto delle meraviglie", alla sig.ra Basile le sarebbero stati attribuiti ben altri 15 punti aggiuntivi.

Invece, con le modalità previste dalle "Note Comuni", quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriali richiesti in relazione al punteggio che doveva essere riconosciuto, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi virtualmente più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.



Ebbene, la condotta dell'Amministrazione resistente sopra descritta viola apertamente le disposizioni di cui alla L. n. 62/2000 le quali hanno definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private svolgono un servizio pubblico e costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione pubblica ¹.

In particolare, la citata legge ha previsto che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6....La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della*

¹ In tale senso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002 ha asserito *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”*



Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”.

In altri termini, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, quindi, attribuisce, di fatto, pieno valore giuridico al punteggio conseguito con lo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Il successivo D.L. n. 255/2006, convertito nella legge n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuole pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così,



le diverse tipologie di scuole non statali previste dal testo unico a due sole categorie, scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Di conseguenza a tale ripartizione, il Legislatore, all'art. 2, comma 2 del richiamato decreto ha previsto l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie prevedendo che “**i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**”.

In applicazione della suddetta normativa, quindi, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha asserito che “*va rimarcato proprio come la legge n.62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private nel sistema nazionale dell'istruzione...conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione, quest'ultima comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del d.l. n. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; b) dal parere della ragioneria generale dello stato n.*



0069864 in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs 16.04.1994, n. 297" (cfr. Tribunale di Rimini, sent. n. 647/2014; Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 11.07.2016; Tribunale di Napoli, ordinanza del 31.08.2016; Tribunale di Milano, sent. del 20.07.2016).

Anche il Tribunale di La Spezia, in casi analoghi, con ordinanza n. 749/2017 del 4/3/2017 e n. 1147/2017 del 4/4/2017 ha nuovamente statuito che..." le note comuni di cui alla Tabella allegata al CCNI sulla mobilità ex L107, in forza delle quali l'amministrazione non ha computato il servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie vanno ritenute nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di parte legale, ope legis, inderogabile".

Ebbene, alla luce della normativa richiamata e della copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto, stante l'equiparazione giuridica della scuola privata a quella statale in virtù delle richiamate disposizioni di legge, è indubbio che alla ricorrente vada riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso la Scuola paritaria "Istituto delle Meraviglie" di Napoli dall'anno scolastico 2010-2011 all'anno scolastico 2014-2015 e, quindi, ai fini della mobilità e dell'assegnazione definitiva, le vadano attribuiti ulteriori 15 punti (ossia, 3



punti per ogni anno svolto nelle dette scuole parificate).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stato attribuito il punteggio di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio definitivo, da numerosi candidati, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi virtualmente deteriori rispetto a quello della ricorrente.

II. Fermo restando quanto sopra evidenziato, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale LIGURIA 0010 è assolutamente illegittimo anche per ulteriori motivi.

Difatti, aldilà della richiamata illegittimità per cui l'Amministrazione resistente ha assegnato la ricorrente all'ambito LIGURIA 0010 riconoscendole un punteggio pari a 27, e non, bensì, pari a 42 punti (comprensivi quindi, dei punti per lo svolgimento del servizio pre ruolo dell'insegnante ricorrente), va osservato che, nel caso di specie, l'assegnazione della ricorrente al predetto ambito territoriale è parimenti illegittima in quanto per il punteggio dalla stessa conseguito (seppur non comprensivo dei punti per il servizio pre ruolo) la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nella Regione Campania o, tutt'al più, alla Regione Lazio, dal momento che docenti con un punteggio inferiore a quello della sig.ra Basile hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti territoriali campani e romani.

Sul punto, occorre osservare che, al fine della realizzazione delle



sopradescritte 4 fasi di mobilità, come già evidenziato, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, ha stabilito espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, e, al successivo comma 8, ha precisato che *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto *“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”* ha previsto che *“i trasferimenti ed*



*i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, **con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae**, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**".*

Sul punto, l'Allegato I del citato C.C.N.I. ha affermato che "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".

L'allegato indicato ha regolato, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio,



e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità sono state commesse nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale non rispettoso delle tabelle di vicinorietà, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale della mobilità.



Difatti, a titolo esemplificativo, come già innanzi anticipato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare sorprendentemente una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione (es. Baldini Paola, punteggio 18, Cagnassi Annalisa, punteggio 8, Criscuolo Eugenia, punteggio 15, De Simone Clementina, punteggio 3: tutte assegnate all'ambito Campania 014, seconda preferenza della ricorrente; Barbato Carmela, punteggio 14, D'Agostino Gemma, punteggio 13, De Lorenzo Anna, punteggio 12: tutte assegnate all'ambito Campania 013, quarta preferenza della ricorrente; Del Core Marianna, punteggio 13, Franzoni Elvira, punteggio 12, Gorga Maria Concilia, punteggio 3, Guerrieri Concetta, punteggio 17: tutte assegnate all'ambito Lazio 01, 37ª preferenza della ricorrente; Izzillo Romina, punteggio 17; Citro Vincenzina, punteggio 21, assegnate Ambito Campania 024, 24ª preferenza della ricorrente).

Pertanto, se fosse stato riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio per il servizio pre ruolo svolto dalla stessa nella scuola paritaria dal 2010/2011 al 2014/2015, e, quindi, se le fossero stati correttamente attribuiti ulteriori 15 punti, la stessa si troverebbe scavalcata anche da altri numerosi docenti che hanno un punteggio inferiore a 42 e che sono stati assegnati ad una sede scolastica campana “(es. Martuccelli Anna, punteggio 37, assegnata ambito Campania 013; Cirillo Giovanni, punteggio 36, assegnata all'ambito



Campania 014).

Né si potrà sostenere, che il criterio a cui si confa la procedura di mobilità è quello della preferenza numerico-posizionale, atteso che, con tale modalità, come riconosciuto da numerosi giudici del lavoro, l'assegnazione dei docenti avverrebbe in modo del tutto casuale in dispregio del principio di scorrimento della graduatoria e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Sul punto giova riportare un'interessante pronuncia del Tribunale di Ravenna in un caso identico a quello di specie laddove si afferma che: *“la domanda è fondata, poiché la ricorrente è stata superata – nel primo ambito utile delle sue preferenze 012 Puglia – da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. **L'assegnazione sarebbe dovuta avvenire sulla base dell'unico criterio possibile, ossia la graduatoria di merito, realizzata ambito per ambito, con prevalenza della logica dell'ambito scelto con preferenza, piuttosto che privilegiando il tipo di posto a discapito dell'ambito. Solo a parità di graduatoria per ambiti tra posto comune e posto di lingua (ossia laddove il docente avesse la stessa collocazione per un posto comune e per un posto della lingua nel primo ambito utile) l'Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il posto indicato come preferito, ossia quello comune. Quindi, nell'assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell'applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 013***



Campania, che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (le risultano infatti preferito docenti meno titolati, seppure per l'insegnamento della lingua inglese). In ogni modo, neppure risulta possibile riconoscere alcuna cittadinanza ad un ordine di preferenza fondato su di una lettura della prima parte dell'allegato 1 – per la quale “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli spiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegato al presente contratto” – da interpretarsi nel senso che chi ha collocato una determinata sede in cima alla propria lista di preferenze viene favorito ai danni di chi, con punteggio anche sesquipedalmente maggiore, ha collocato tale sede in una preferenza successiva rispetto al primo (Tizio con 1 punto mette l'ambito di Vattalapessa al 1° posto; Caio con 100 punti mette l'ambito di Vattalapessa al 2° posto: l'ambito di Vattalapessa viene assegnato a Tizio). In relata, si tratta di una lettura che, a giudizio di chi scrive, risulta supportata dalla lettera della norma che, se è vero che per una formulazione non particolarmente felice risulta poco intelligibile, non può essere interpretata nel modo meno consono alla procedura che dovrebbe regolare (e qui il riferimento va all'art. 7369 c.c. ai sensi del quale “le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”), nonché alla regola fondamentale della meritocrazia che dovrebbe regnare sovrana in materia di concorsi. L'ambiguità è inoltre acuita dalla circostanza che la norma prosegue stabilendo che “L'ordine in



cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”, per cui le due parti dell’articolo risultano sì difficile conciliazione, laddove la prima venga interpretata nel senso qui avverso. Da tale disposto contrattuale ambiguo, dunque, non può certamente trarsi la conclusione della legittimità della singolare applicazione fatta nel caso di specie del Ministero resistente, risultando quest’ultima eccentrica rispetto ad ogni principio meritocratico, nonché fondata esclusivamente su un traballante argomento letterale (anche qui varrà la pena di richiamare il 1° comma dell’art. 1362 c.c. ai sensi del quale “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole ...”). **Il perché in una procedura concorsuale meritocratica le parti sociali avrebbero dovuto prevedere un meccanismo di graduazione fondato non è dato sapere su che cosa, ma che è certamente qualcosa che si colloca in prospettiva opposta rispetto al merito, cioè, francamente, questo giudice lo ignora**” (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 30/5/2017).

Pertanto, in tali ipotesi, quand’anche si volesse dare credito a tale criterio, la stessa si troverebbe comunque scavalcata da un’altra docente che ha indicato le sue preferenze in posizione deteriore.

Invero, a conferma di quanto detto, giova riportare il contenuto di una pronuncia del Tribunale di Firenze, resa **in un caso identico a quello di specie** con il quale, con sentenza n. 302 del 23.02.2017 (Relatrice Dott.ssa Stefania Carlucci), lo stesso ha affermato che *“La previsione contrattuale ha dato luogo a difformi interpretazioni: secondo un primo orientamento*



deve darsi prevalenza al criterio del punteggio (con la conseguenza che, formandosi la graduatoria secondo il punteggio e assegnando le sedi disponibili in ordine di preferenza, prevale l'aspirante che ha il punteggio superiore, Trib. Salerno ord. 31/10/2016; Trib. Roma ord. 21/10/2016; Trib. Monza sent. n. 2218/2016), criterio che trova conferma nel dato letterale di cui all'allegato 1, che non menziona l'ordine di preferenza, bensì "ciascuna preferenza", unitamente alla espressa indicazione che l'ordine è dato "dal più alto punteggio"; secondo diverso orientamento deve invece prevalere l'ordine della preferenza (con la conseguenza che, formandosi distinte graduatorie per ogni ordine di preferenza, prevale nell'assegnazione delle sedi disponibili, l'aspirante che abbia indicato l'ambito territoriale in posizione più avanzata, anche se con punteggio inferiore, Trib. Mantova ord. 24/10/2016; Trib. Avellino ord. 19/09/2016; Trib. Modena ord. 07/11/2016; Trib. Firenze ord. 20/01/2017), criterio che risulta avvalorato dalla letterale previsione contenuta al comma 1 dell'art. 6 CCNI laddove stabilisce che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" e che "l'ordine di preferenza è indicato nella istanza".

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente con punti pari a 36 è stato assegnato per l'a.s. 2016/2017 all'ambito Toscana 0006 su posto comune, indicato quale 28° preferenza (doc. 4 domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale), mentre all'ambito Campania 0014 su posto comune (indicato dal ricorrente come 2°preferenza) risultano essere state trasferite, aspiranti nella medesima fase "C" come il ricorrente (detto fatto è



pacifico oltre che documentale), Clementina De Simone con 3 punti (indicato da detta candidata all'8° preferenza nella sua domanda, si veda il documento depositato all'udienza del 15/11/2016) e Russo Anna con 12 punti (si veda per entrambe le posizioni il doc. 3 Bollettino trasferimenti nazionali "Mobilità scuola primaria FASE C" depositato il 07/12/2016).

Considerate le specifiche censure mosse dal ricorrente alle assegnazioni all'ambito Campania 0014, l'amministrazione convenuta non ha chiarito quale criterio abbia applicato (prevalenza del punteggio nell'ambito della graduatoria, ovvero cd. criterio numerico-posizionale della preferenza) per determinare l'esito sopra descritto. In particolare si evidenzia come l'assegnazione al citato ambito delle aspiranti De Simone (con punti 3) e Russo (con punti 12), preferite al ricorrente (con punti 36) non è certamente rispettoso della criterio del più alto punteggio, cui l'allegato 1 del CCNI dà espresso rilievo. Tuttavia non pare sia stato applicato neppure il diverso criterio numerico-posizionale della preferenza, considerato che l'ambito Campania 0014 su posto comune, indicato dal ricorrente come 2° preferenza (quindi in posizione più avanzata nell'ordine di preferenza), risulta essere stato assegnato a Clementina De Simone, che lo aveva indicato alla 8° preferenza nella sua domanda".

Ebbene, la pronuncia richiamata che, giova ripeterlo, è stata resa per un caso identico a quello di specie atteso che, anche nella fattispecie evidenziata, la ricorrente è stata scavalcata nell'assegnazione della sede definitiva da docenti con punteggi inferiori e che, oltretutto, avevano indicato l'ambito territoriale in cui sono stati destinati in numero posizionale deteriore rispetto allo stesso (vedi posizione Clementina De Simone), conferma l'illegittimità



di tutta la procedura di mobilità.

Invero, anche nel caso in esame, la sig.ra Basile ha un punteggio superiore alla sig.ra De Simone e, inoltre, ha indicato l'ambito di preferenza Campania 014 come seconda preferenza (con punteggio 27), mentre la sig.ra De Simone Clementina, con punteggio pari a 3, ha individuato tale ambito territoriale, a cui poi è stata assegnata, come ottava preferenza.

Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente **disparità di trattamento** fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed



in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Basile, la quale, con un punteggio pari a 27 si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *"l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa"* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).



Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale, reso noto su tutte le testate giornalistiche e dimostrato dalla perizia versata in atti, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che **“Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)”** (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

In senso conforme è stato asserito che **“il docente con il punteggio maggiore per uno specifico ambito territoriale prevale in ogni caso anche rispetto a coloro che, con un punteggio inferiore, avevano indicato quello stesso ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze e, inspiegabilmente, erano stati preferiti dal MIUR”**.(tribunale di Arezzo, sent. n. 210 del 12/07/2017).

Ed ancora, **“Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato**



palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio, da un candidato proveniente da una fase assunzionale deteriore rispetto a quella della ricorrente e che aveva, altresì, conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Basile.**

Quanto appena detto, è stato condiviso anche dal Tribunale della Spezia in fattispecie simili a quella in esame (Cfr.: Trib. La Spezia sent. n. 233/2017 del 18/7/2017 – Rg. n. 354/2011; Trib. La Spezia, ord. n. 1115/2017 – Rg. n. 265/2017).

Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, “*Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D’altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l’assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all’evidenza documentale il mancato rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento*



censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, **“Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell’Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse”** (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).

Peraltro, **“né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l’argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica”** (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall’amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Basile a vedersi assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e,



comunque, nella Provincia di Napoli o. in subordine, nella Regione Lazio.

III. Inoltre, a conferma della sicura illegittima assegnazione dell'ambito Liguria 0010, occorre evidenziare che il detto provvedimento di assegnazione attribuisce alla ricorrente una sede di servizio che non è stata indicata fra le preferenze dalla stessa espresse.

Nello specifico, la sig.ra Basile ha indicato tutti i 100 ambiti territoriali, in ordine di preferenza, per i quali si rendeva disponibile al trasferimento; ciò nonostante, l'Amministrazione resistente, inopinatamente, senza alcuna apparente motivazione logica e, soprattutto, in aperto contrasto con quanto statuito dall'art. 3 del C.C.N.I. secondo cui *“il personale che partecipa alla mobilità al di fuori della Provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti ulteriormente **richiesti**”*, ha assegnato alla ricorrente una cattedra in un ambito dalla stessa mai indicato.

Ebbene tale condotta denota, non solo una falsa applicazione della medesima legge con la quale è stata disciplinato l'intera procedura di mobilità dei docenti, ma, altresì, un'evidente violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non è revocabile in dubbio il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di un ambito territoriale di servizio più vicino alla propria abitazione, quindi nella Regione Campania, e comunque inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Basile, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

che il Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità del personale docente A.s. 2016-2017, nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie inerenti la procedura di mobilità docenti, del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola parificata paritaria “Istituto delle Meraviglie” di Napoli dall’anno scolastico 2010-2011 all’anno scolastico 2014-2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;
- e, per l’effetto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 62/2000 e D.L. 255/2001 convertito nella legge n. 27/2006, il diritto della ricorrente alla valutazione di 15 punti aggiuntivi (punti 3 per ogni anno di servizio pre ruolo prestato) nella graduatoria per la mobilità A.s. 2016-2017 e nelle successive graduatorie per le procedure di mobilità docenti a venire;
- ed ancora, previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente presso l’ambito territoriale LIGURIA 0010 il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva presso una sede scolastica negli ambiti territoriali preferiti dalla ricorrente nella provincia di Napoli o nella Regione Campania o, in subordine, nella Regione Lazio ove vi sono numerosi soggetti che, con punteggio più basso e medesima fase di mobilità sono stati assegnati o in ambito territoriale più vicino alla propria



abitazione e al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità individuando l'ambito territoriale a cui destinare la ricorrente come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 5/12/2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 5/1/2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18/1/2017 del Tribunale di Napoli);

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica negli ambiti territoriali preferiti dalla ricorrente nella provincia di Napoli o nella Regione Campania o, in subordine, nella Regione Lazio ove vi sono numerosi soggetti che, con punteggio più basso e medesima fase di mobilità sono stati assegnati o in ambito territoriale più vicino alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità individuando l'ambito territoriale a cui destinare la ricorrente come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 5/12/2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 5/1/2017 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 18/1/2017 del Tribunale di Napoli).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che è esente dal versamento



del contributo unificato come da dichiarazione in atti.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX
ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Anna Polito ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della sig.ra Mariagiovanna Basile, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi valutato, ai fini della mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e alla conseguente assegnazione definitiva della sede scolastica, il punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno scolastico 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, nonché l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva negli ambiti territoriali preferiti dalla ricorrente nella Provincia di Napoli o nella Regione Campania o, in subordine, nella Regione Lazio ove vi sono numerosi soggetti che, con punteggio più basso e medesima fase di mobilità sono stati assegnati o in ambito territoriale più vicino alla propria abitazione e al proprio nucleo familiare fra le prime preferenze richieste nella domanda di mobilità individuando l'ambito territoriale a cui destinare la ricorrente come peraltro statuito in casi identici a quelli di specie (ordinanza del 5/12/2016 del Tribunale di Firenze; ordinanza del 5/1/2017 del Tribunale di Firenze;



ordinanza del 18/1/2017 del Tribunale di Napoli);

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.



Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Anna Polito

Avv. Enrica Troisi

